



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

Rovigo, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

ROVIGO

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della Provincia

ROVIGO

Al Sig. Questore

ROVIGO

Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri

ROVIGO

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

ROVIGO

Al Sig. Dirigente della Polizia Stradale

ROVIGO

Al Sig. Dirigente della Polizia Ferroviaria

VENEZIA

Al Sig. Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco

ROVIGO

Ai Sigg.ri Dirigenti degli Uffici Pubblici della Provincia

ROVIGO

Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini Professionali

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confindustria Venezia
Area Metropolitana Venezia Rovigo

ROVIGO

Al Sig. Presidente CONFAPI

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confesercenti Venezia - Rovigo



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confcommercio

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confartigianato Polesine

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confederazione Nazionale Artigianato

ROVIGO

Al Sig. Presidente Coldiretti

ROVIGO

Al Sig. Presidente Confagricoltura

ROVIGO

Al Sig. Direttore Confederazione Italiana Agricoltori

ROVIGO

OGGETTO: Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Con circolare prot. n. 74688 del 4 novembre u.s., il Gabinetto del Ministero dell’Interno ha illustrato le principali novità introdotte dal legislatore con il D.L. 21 settembre 2021, n. 127, in oggetto specificato, fornendo talune indicazioni in materia di controllo sul possesso delle Certificazioni verdi COVID-19, in ambito lavorativo pubblico e privato, che si rende opportuno richiamare alla particolare attenzione delle SS.LL.

Al riguardo, con le modifiche introdotte dal suddetto Decreto, sono stati inseriti gli artt. 9-*quinquies* e 9-*septies* nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 ed è stato statuito che dal 15 ottobre u.s. e sino al prossimo 31 dicembre, termine attualmente previsto per la cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, sussiste l’obbligo del possesso nonché dell’esibizione, su richiesta, del certificato verde COVID-19, in corso di validità, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato.



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

Le due disposizioni citate si riferiscono ai dipendenti e agli altri soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche o nel settore privato, anche sulla base di contratti esterni, fatta eccezione per coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale.

Viene previsto, innanzitutto, l'obbligo per i datori di lavoro, sia pubblici che privati, di definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche, anche a campione, sull'osservanza della suddetta prescrizione, prevedendo prioritariamente, quando possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro e di individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

In questo contesto, per fornire a tutte le Pubbliche Amministrazioni una cornice omogenea di condotte e di risorse strumentali dedicate, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre u.s., sono state adottate specifiche linee guida riferite al contenuto dell'obbligo nonché alle modalità e ai soggetti preposti al controllo.

Il datore di lavoro, oltre ad organizzare le verifiche sul rispetto della prescrizione in commento, è anche tenuto a procedere alle stesse.

Tanto premesso, si evidenzia che in caso di violazione delle suddette previsioni trova applicazione l'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 ad euro 1.500, ferme restando le conseguenze disciplinari a carico degli interessati, secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

Nel solco dei precedenti interventi normativi, è statuito che le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, ferma restando l'ammissibilità del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 202, commi 1, 2 e 2.1, del Codice della strada.

Riguardo agli aspetti procedurali inerenti all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, si precisa quanto segue.

In forza del richiamo alle disposizioni della legge generale in materia di depenalizzazione, L. n. 689/1981, è necessario effettuare una distinzione di tipo procedurale: nei luoghi di lavoro ove sono presenti ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, la violazione dell'obbligo di accesso con certificazione verde dovrà essere da loro contestata immediatamente al trasgressore o comunque dagli stessi successivamente notificata, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981. Solo se il trasgressore non si avvarrà della facoltà di pagare in misura ridotta la sanzione, scatterà l'obbligo di rapporto al Prefetto, in base all'art. 17 della stessa L. n. 689/1981.

In ogni altra ipotesi, invece, l'accertamento andrà immediatamente comunicato al Prefetto che, sulla base dell'informativa ricevuta, notificherà al trasgressore gli estremi della violazione, concedendo allo stesso la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta dell'importo della sanzione.

In entrambi i casi delineati - ferma la possibilità per l'interessato di presentare al Prefetto scritti difensivi e chiedere di essere sentito - se il trasgressore non si avvarrà della facoltà di



Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo

pagare in misura ridotta, il Prefetto determinerà con propria ordinanza la somma dovuta, ingiungendone il pagamento, in ossequio al disposto di cui all'art. 18 della stessa L. n. 689/1981.

Il D.L. n. 127/2021 dispone, altresì, che il personale tenuto al possesso della certificazione verde, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta giustificazione e, comunque, non oltre, il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Per i giorni di assenza, tuttavia, non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per completezza, si segnala che l'art. 2 del provvedimento in esame introduce, nel cennato D.L. n. 52/2021, l'art. 9-*sexies* sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari, demandando al Prefetto la competenza per l'irrogazione delle sanzioni, secondo la medesima procedura sopra descritta.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per i profili di competenza.

Il Prefetto
(Di Muzzo)